



FIPL ASD APS

ELEGGIBILITÀ NELLA NAZIONALE ITALIANA PER GARE IPF/EPF

03/03/2026



1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli atleti che ambiscono a rappresentare la Nazionale italiana nelle gare IPF/EPF.

Tale regolamento non si applica, dunque, agli atleti che vogliano liberamente partecipare alle gare FIPL, né agli atleti che già rappresentano la nazionale italiana nella squadra Nazionale FIPL, che sono sottoposti ad altro regolamento.

2. Dispositivo

Gli atleti che ambiscono a rappresentare la nazionale italiana in gare IPF/EPF potranno gareggiare solamente nelle gare riconosciute FIPL.

Le gare riconosciute FIPL sono le seguenti:

- Le gare patrocinate FIPL, in quanto oggetto di controllo preventivo da parte della FIPL;
- Tutte le altre gare che adottino il regolamento tecnico IPF, a patto che:
 - o Non si svolgano in concomitanza con gare IPF / EPF;
 - o Non si svolgano in concomitanza con gare FIPL o patrocinate FIPL.

3. Durata della misura – Tutela degli atleti, bilanciamento degli interessi

La non eleggibilità degli atleti di cui all'art. 2 ha la durata di un anno dall'ultimo giorno della gara non riconosciuta a cui l'atleta ha partecipato.

L'atleta potrà sempre rivolgersi alla procura FIPL per chiedere una revisione della misura, che verrà revocata in tutti i casi in cui l'atleta possa provarne l'errata attuazione, ovvero in caso di partecipazione a gara non riconosciuta determinata da caso fortuito o forza maggiore, che abbia poi determinato la comminazione della misura.

Tale disposizione regolamentare trova ragione nella tutela dei principi di stabilità economico/amministrativa, di garanzia e incentivo degli investimenti effettuati ed effettuandi, nonché al fine di salvaguardare l'osservanza di una pratica uniforme fondata sul rispetto delle regole nazionali e internazionali e consuetudini a queste ultime conformi, adottate, emanate, intraprese e applicate da FIPL ASD e da tutte le squadre a essa affiliate e da tutte le competizioni da essa patrocinate.



4. Decorrenza e durata della disposizione regolamentare

Al fine di dare il tempo agli atleti di conformarsi, la presente disposizione regolamentare decorre dalla data del 01/04/2026, sino ad eventuale abrogazione del presente regolamento.



FIPL ASD APS

REGOLAMENTO PER GLI ATLETI CHE RAPPRESENTANO LA NAZIONALE IN GARE IPF/EPF

03/03/2026



1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli atleti che fanno parte della squadra Nazionale FIPL per la partecipazione agli eventi internazionali IPF/EPF.

Si considera atleta che fa parte della squadra Nazionale FIPL ogni atleta che abbia, nell'ultimo anno di attività sportiva, partecipato ad almeno una gara IPF/EPF.

Tale regolamento non si applica, dunque, agli atleti che vogliano liberamente partecipare alle gare FIPL, né agli atleti che abbiano l'ambizione di entrare a far parte della squadra Nazionale FIPL, a cui si applicano diverse disposizioni regolamentari.

2. Dispositivo

Gli atleti della Nazionale italiana FIPL che gareggino in gare IPF/EPF potranno partecipare, durante tutto il periodo di militanza in Nazionale, solamente agli eventi FIPL o patrocinati FIPL.

Gli atleti potranno, in ogni momento, rinunciare alla nazionale italiana FIPL, con un preavviso rispetto agli eventi IPF/EPF che permetta a FIPL di provvedere a nuove convocazioni, al fine di non danneggiare gli altri aspiranti atleti della Nazionale.

3. Durata dell'esclusione in caso di violazione – Tutela degli atleti, bilanciamento degli interessi

In caso di violazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, l'atleta nazionale verrà escluso dalla formazione nazionale per le gare IPF/EPF per la durata di un anno.

In caso di rinuncia di cui all'art. 2, comma 2, l'atleta Nazionale verrà escluso dalla formazione Nazionale per le gare IPF/EPF per la durata di un anno.

Trascorso l'anno, all'atleta si applicherà il regolamento "ELEGGIBILITÀ NELLA NAZIONALE ITALIANA PER GARE IPF/EPF", come ad ogni altro atleta.

L'atleta potrà sempre rivolgersi alla procura FIPL per chiedere una revisione dell'esclusione, che verrà revocata in tutti i casi in cui l'atleta possa provarne l'errata attuazione, ovvero in caso di partecipazione a gara non FIPL/non patrocinata FIPL determinata da caso fortuito o forza maggiore, che abbia poi determinato la comminazione della misura.



La presente misura è attuata al fine di tutelare la stabilità economico/amministrativa di FIPL ASD, degli investimenti e delle spese che FIPL ASD attua in favore degli atleti della Nazionale italiana FIPL, quali, a titolo esemplificativo: spese di iscrizione agli eventi internazionali, spese di formazione, spese amministrative di FIPL ASD, fornitura dell'abbigliamento, formazione di arbitri ed head coach che devono accompagnare la Nazionale ad ogni gara internazionale come da regolamento IPF.

4. Decorrenza e durata della disposizione regolamentare

Al fine di dare il tempo agli atleti di conformarsi, la presente disposizione regolamentare decorre dalla data del 01/04/2026, sino ad eventuale abrogazione del presente regolamento.